



Foto: Concorsio Italia 2003 di Fernando Figliaboni

[RIFORMA PAC] Via libera da Mipaaf e Regioni. Esclusa la regionalizzazione dei titoli

Health check, le scelte italiane

[DI ANGELO FRASCARELLI]

Disaccoppiamento
nel 2010 sul grano
duro. Limite minimo
a 100 €/azienda

Entro il 1° agosto 2009, gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione europea le decisioni nazionali sull'applicazione dell'ultima riforma della Pac (*Health check*), secondo quanto previsto dal Reg. Ce 73/2009.

Le scelte dell'Italia sono giunte dopo la Conferenza Stato-Regioni del 29 luglio 2009, con molte conferme ed alcune sorprese.

Si tratta di decisioni molto importanti perché completano le norme della Pac per un periodo di quattro anni, dal 2010 al 2013. Dopo queste novità, il quadro della Pac è totalmente fissato e non dovrebbe più cambiare fino al 2013.

Il Reg. Ce 73/2009 affida agli

Stati membri un importante ruolo decisionale, nella logica di una maggiore sussidiarietà tra l'Ue e i Governi nazionali, come era già avvenuto con la riforma Fischler del 2003. Tali decisioni riguardano (tab. 1):

- la possibilità di introdurre la forfetizzazione o regionalizzazione dei pagamenti diretti;
- la fissazione dell'anno del disaccoppiamento totale per alcuni pagamenti accoppiati;
- il periodo di riferimento per il disaccoppiamento totale;
- l'introduzione di limiti minimi ai pagamenti diretti;
- l'utilizzazione e l'applicazione dell'art. 68.

Alcune di queste decisioni hanno poca importanza, mentre altre hanno un grande impatto per gli agricoltori, come nel caso della regionalizzazione e dell'art. 68. Di seguito, esamineremo le decisioni nazionali, a cominciare da quelle che avranno un impatto più immediato sulle imprese agricole.

[LA FORFETIZZAZIONE

Il Reg. Ce 73/2009 consente agli Stati membri di passare dai **titoli storici** ai **titoli forfetizzati**

tramite la forfetizzazione, che si può applicare tramite il metodo della **regionalizzazione** e/o del **ravvicinamento**.

Il dibattito sulla forfetizzazione si era aperto da tempo, ma a livello politico si è subito chiuso: la forfetizzazione è stata osteggiata dalla maggior parte degli operatori agricoli e delle forze politiche. Già ad aprile 2009, dopo una riunione al Mipaaf, la quasi totalità degli attori decisionali (organizzazioni professionali e Regioni) si erano dichiarati contrari. L'unica eccezione è stata la Cia che ha sostenuto in sede nazionale il ricorso alla regionalizzazione.

Il Mipaaf ha quindi preso atto della volontà di non applicare la forfetizzazione dei titoli. Di conseguenza, il valore dei titoli rimane ancorato ai riferimenti storici e non cambieranno fino al 2013.

[TOTALE AL 2012

Il Reg. Ce 73/2009 prevede il disaccoppiamento totale e l'integrazione nel regime di pagamento unico di tutti i pagamenti che ancora sono rimasti accoppiati: il premio alla qualità del

grano duro, il premio per le colture proteiche, l'aiuto specifico per il riso, il pagamento per la frutta a guscio, gli aiuti per le sementi e l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati.

Per alcuni pagamenti accoppiati, il disaccoppiamento avverrà in un anno fisso:

- il 2010, per il premio alla qualità del grano duro;
- il 2012, per l'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati.
- per gli altri pagamenti accoppiati, lo Stato membro deve fissare l'anno del disaccoppiamento, scegliendo tra il 2010, il 2011 e il 2012.

Le decisioni nazionali hanno previsto il disaccoppiamento totale per le colture proteiche (55,57 €/ha), il riso (453 €/ha), la frutta a guscio (241,50 €/ha) e le sementi avverrà nel 2012; pertanto, gli aiuti accoppiati per queste colture rimarranno in vigore fino al 2011.

Inoltre per i suddetti pagamenti accoppiati, il Mipaaf era chiamato a fissare il periodo di riferimento.

Le decisioni nazionali hanno previsto il seguente periodo di riferimento:

- media del periodo 2005-2008, nel caso del premio alla qualità del grano duro, del premio per le colture proteiche, dell'aiuto specifico per il riso, del pagamento per superficie per la frutta a guscio e dell'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati;

- media del periodo 2000-2002 nel caso degli aiuti alle sementi.

[REQUISITI MINIMI

Il Reg. Ce 73/2009 (art. 28) obbliga gli Stati membri ad introdurre un importo minimo di pagamento, a partire dal 2010, allo scopo di ridurre i costi amministrativi, nel caso di piccoli e piccolissimi beneficiari della Pac.

Il regolamento comunitario prevede l'esclusione dei beneficiari che non raggiungono una determinata soglia di importo o di superficie:

- tra 100 e 400 €/beneficiario;
- oppure tra 0,50 e 1,00 ha.

In Italia esiste già il limite di 100 €/beneficiario, previsto dal Decreto ministeriale 22 marzo 2007; quindi il nostro Paese è già in linea con il Reg. Ce 73/2009. Tuttavia sarebbe possibile un eventuale innalzamento di questo limite, ad esempio fino a 400 €/beneficiario. Il Mipaaf ha deciso di mantenere il limite di 100 €/beneficiario.

[ART. 68

Un'importante novità dell'*Health check* è l'art. 68, la cui applicazione è volontaria per gli Stati membri. L'Italia ha deciso di applicare l'art. 68, a partire dal 1° gennaio 2010 (vedi articolo a pagina 10).

L'applicazione dell'art. 68 è stata la decisione più difficile e contrastata; su di essa sono convogliate tutte le esigenze politiche dell'agricoltura italiana, a livello nazionale e regio-

[TAB. 1 – LE DECISIONI NAZIONALI SUI PAGAMENTI DIRETTI (REG. CE 73/2009)

AMBITI/ NORMATIVA	OPZIONI NAZIONALI	LE SCELTE ITALIANE
Forfetizzazione o regionalizzazione <i>Art. 45-50</i>	Gli Stati membri possono decidere il passaggio dai titoli storici a titoli più uniformi. La scelta può essere attuata in tre tappe dal 2010 al 2012.	La regionalizzazione non sarà applicata. Il valore dei titoli rimane ancorato ai riferimenti storici.
Culture proteiche, riso, frutta a guscio, sementi <i>Art. 63-64</i>	Da decidere l'anno del disaccoppiamento, tra il 2010, 2011 o 2012, per i seguenti aiuti accoppiati: - premio per le colture proteiche; - aiuto specifico per il riso; - pagamento per superficie per la frutta a guscio; - aiuti per le sementi.	Il disaccoppiamento totale per colture proteiche, il riso, la frutta a guscio e le sementi avverrà nel 2012. Gli aiuti accoppiati per queste colture rimangono in vigore fino al 2011.
Culture proteiche, riso, frutta a guscio <i>Art. 63-64</i>	Gli Stati membri devono decidere il periodo di riferimento per il calcolo degli importi disaccoppiati.	Periodo di riferimento: media degli anni 2005-2008.
Sementi (periodo di riferimento) <i>Art. 63, 65 e 67</i>	Gli Stati membri devono decidere gli anni del periodo di riferimento nel periodo 2000-2002 o anni più recenti.	Periodo di riferimento: media degli anni 2000-2002.
Grano duro (periodo di riferimento) <i>Art. 63-64</i>	Il disaccoppiamento totale dell'aiuto alla qualità del grano duro avverrà nel 2010. Da decidere il periodo di riferimento per calcolare gli importi disaccoppiati.	Periodo di riferimento: media degli anni 2005-2008.
Requisiti minimi <i>Art. 28</i>	Gli Stati membri devono adottare una soglia minima di importo (tra 100 e 400 euro) e/o di superficie (tra 0,50 e 1,00 ettari) per la corresponsione dei pagamenti diretti.	È stata confermata la soglia di 100 €/beneficiario, già prevista dalla normativa nazionale in vigore (D.M. 22 marzo 2007).
Sostegno specifico <i>Art. 68-72</i>	Gli Stati membri devono decidere: - se applicare il sostegno specifico (articolo 68); - l'importo da destinare al sostegno specifico; - la trattenuta da applicare ai massimali finanziari allo scopo di finanziarie per il sostegno specifico; - le misure da attivare.	L'Italia applicherà il sostegno specifico. L'importo è pari a 316,25 milioni di €. Il finanziamento dell'art. 68 viene da: - 144,9 milioni di euro di fondi inutilizzati; - da una trattenuta del 10% dei titoli assegnati ai produttori storici di tabacco e barbabietola; - da una trattenuta del 3,8% del valore dei titoli assegnati a tutti gli agricoltori. Il sostegno specifico è accordato per: - il miglioramento della qualità delle carni bovine, delle carni ovicaprine, dell'olio di oliva, del latte, del tabacco, dello zucchero, della <i>Danaeae racemosa</i> ; - specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (avvicendamento triennale con colture proteiche e oleaginose nelle regioni centro-meridionali); - il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.

nale, in particolare quelle dei settori in difficoltà economica (latte, zucchero, carne bovina, olio di oliva, tabacco) e quelle con carenza di risorse finanziarie nazionali (assicurazioni agevolate).

[LE DECISIONI NAZIONALI

Il ruolo dei Governi nell'ambito della Pac è sempre più rilevante. Le scelte nazionali sono molto importanti perché permettono di adeguare la politica comunitaria alle esigenze territoriali e commerciali nazionali.

Ancora una volta l'Italia ha

perso una grande occasione per attuare una politica agricola nazionale ambiziosa e virtuosa. Le scelte nazionali sono state tutte al ribasso, finalizzate a mantenere lo *status quo* o a spartire la torta, come nel caso dell'art. 68.

Basti pensare alla forfetizzazione. È un grave errore mantenere l'invarianza dei titoli fino al 2013. Eppure il 69% degli agricoltori sarebbero stati avvantaggiati dall'applicazione della forfetizzazione e solamente il 31% sarebbero penalizzati, secondo uno studio dell'Inea. Sarebbe stato possibile un'ap-

plicazione morbida e graduale della forfetizzazione, a partire dal 2012-2013, in modo da preparare l'agricoltura italiana al post-2013. Invece, si è preferito non prendere alcuna decisione e mantenere lo *status quo*.

Scelte coraggiose sulla forfetizzazione degli aiuti e sull'art. 68 avrebbero potuto innescare un meccanismo virtuoso di orientamento al mercato delle imprese agricole, di qualificazione della produzione agricola nazionale e di rilegittimazione della Pac nei confronti della società. ■



[RIFORMA PAC] Premiati bovini da carne, latte, tabacco e barbabietola. Nessun aiuto al grano duro

Articolo 68, le decisioni definitive

[DI ANGELO FRASCARELLI]

L'Italia ha deciso di applicare il sostegno specifico, previsto dall'art. 68 del Reg. Ce 73/2009, per il periodo 2010-2013. La decisione arriva dopo l'accordo raggiunto il 23 luglio con il Coordinamento degli Assessori regionali all'Agricoltura sul riparto delle risorse dell'art. 68. Un accordo molto difficile, sui cui si sono manifestati molti contrasti, ma alla fine gli Assessori regionali hanno trovato un punto di mediazione.

Le novità sono molteplici e interessano molti agricoltori che beneficeranno di un'opportunità di sostegno.

[RAGGIUNTO L'ACCORDO CON LE REGIONI]

E' utile ricordare che l'art. 68 è una nuova forma di sostegno – chiamato giuridicamente **sostegno specifico** – previsto dall'ultima riforma della Pac (*Health check*), che consente agli Stati membri di utilizzare un plafond fino al 10% del massimale nazionale dei pagamenti diretti (430 milioni di euro per

l'Italia) per nuove misure, decise a livello nazionale.

L'art. 68 è volontario per gli Stati membri e non è scontato che l'Italia debba applicarlo; infatti fino all'ultimo minuto ci sono stati rischi di non applicazione per i contrasti tra le Regioni. Il nuovo sostegno dell'art. 68 sarà attivo dal 1° gennaio 2010 fino al 2013. Tuttavia, entro il 1° agosto 2011 e con effetto dal 1° gennaio 2012, le scelte effettuate possono essere modificate.

Oltre alla scelta di applicare l'art. 68, l'Italia ha adottato una serie di decisioni:

- l'entità dell'importo finanziario globale per l'art. 68;
- le misure da attivare e gli importi di finanziamento per singola misura;
- i criteri di ammissibilità al sostegno;
- le fonti finanziarie.

[SOSTEGNI PER 316 MILIONI]

L'art. 68 prevede la possibilità di finanziarie diverse **tipologie di misure**, molto diverse tra di loro.

Dal punto di vista finanziario, tali misure sono divise in due categorie (v. tabb. 1 e 2):

- **misure accoppiate**, che so-

no soggette ad un vincolo finanziario del 3,5% del massimale nazionale; esse, per l'Italia, non possono superare 147,25 milioni di euro;

- **misure disaccoppiate**, che non sono soggette a vincoli finanziari; esse potrebbero utilizzare anche tutto il plafond dell'art. 68.

Le decisioni sulle misure da attivare hanno tenuto conto di tali vincoli finanziari. Un aspetto molto importante, visto che il dibattito e gli interessi si sono concentrati soprattutto sulle **misure accoppiate**, che hanno il vincolo di 147,25 milioni di euro.

Dopo un lungo dibattito, Ministero e Regioni hanno trovato un accordo su un plafond globale per l'articolo 68 di **316,25 milioni di euro**, suddiviso in 147,25 milioni di euro per le misure accoppiate e 169 milioni di euro per le misure disaccoppiate.

[I SETTORI AMMESSI]

Nel dibattito di questi mesi, diversi gruppi di interesse avevano espresso la richiesta di attingere all'articolo 68: i tabacchicoltori, i produttori di

barbabietola, i produttori di latte bovino, gli allevatori di vitelli da ingrasso, i produttori e i sementieri di grano duro, gli allevatori di vacche nutrici, i produttori di olio di oliva, gli operatori del sistema di assicurazioni agevolate. L'articolo 68 è diventato una sorta di "assalto alla diligenza" da cui attingere risorse per risolvere le tante emergenze nazionali.

Le scelte finali hanno premiato alcuni settori, mentre altri sono rimasti a mani vuote.

I settori maggiormente premiati sono sicuramente quelli del **latte bovino** (40 milioni di euro), del **tabacco** (21,5 milioni di euro), della carne bovina (ingrasso di **vitelli** – 27,25 milioni di euro – e **vacche nutrici** – 24 milioni di euro) e dello **zucchero** (14 milioni di euro).

Alcune "briciole" dell'articolo 68 sono state concesse anche al settore **ovicaprino** (10 milioni di euro) e all'**olio di oliva** (9 milioni di euro). Per assecondare le esigenze politiche della Regione Liguria, è entrato anche un sostegno specifico per la *Danae racemosa ruscus* (pianta in vaso) con un importo di 1,5 milioni di euro.

[TAB. 1 – L'ARTICOLO 68 PER LE MISURE ACCOPPIATE

SETTORE	PLAFOND (MILIONI €)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PREMIO MASSIMO
Vacche nutrici	24	Premio a vitello nato da vacche nutrici primipare di razze da carne iscritte ai LLGG Premio a vitello nato da vacche nutrici pluripare di razze da carne iscritte ai LLGG Premio a vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine iscritte nei registri anagrafici	200 euro/capo 100 euro/capo 60 euro/capo
Macellazione bovini	27,25	Premio alla macellazione di bovini, in età compresa tra 12 e 24 mesi, con permanenza minima di 7 mesi in allevamento, allevati in conformità con un disciplinare di etichettatura facoltativa ai sensi del Reg. Ce 1760/2000 (sistema di qualità Mipaaf).	50 euro/capo
		Premio alla macellazione di bovini, in età compresa tra 12 e 24 mesi, certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (IGP).	90 euro/capo
Ovicaprino	10	Sostegno agli allevatori di ovicapri che abbiano acquistato montoni iscritti e certificati al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie.	300 euro/capo
		Sostegno agli allevatori di ovicapri che detengano montoni iscritti e certificati al LLGG e geneticamente selezionati resistenti alla scrapie, di età inferiore o uguale a 5 anni.	70 euro/capo
		Sostegno agli allevatori di ovicapri che abbiano macellato capi ovicapri certificati ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (DOP/IGP).	15 euro/capo
		Sostegno agli allevatori di ovicapri con un coefficiente di densità inferiore o uguale a 1,0 UBA/ettaro.	15 euro/capo
Olio di oliva	9	Sostegno ai produttori di olio di oliva che conducono aziende iscritte ai sistemi di controllo per il rispetto del disciplinare di produzione ai sensi del Reg. Ce 510/2006 (DOP/IGP) e/o ai sensi del Reg. Ce 834/2007 (agricoltura biologica).	1,0 euro/kg
Latte	40	Sostegno alla produzione di latte crudo di vacca nel rispetto di almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:	15 euro/t
		- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000; - tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000; - tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.	
Tabacco	21,5	Premio ai produttori di tabacco che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 e che rispettano una serie di requisiti qualitativi.	2,0 euro/kg
		Premio ai produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e che rispettano una serie di requisiti qualitativi. I pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/Kg.	4,0 euro/kg
		Premio ai produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco delle varietà Nostrano del Brenta e che rispettano una serie di requisiti qualitativi.	2,5 euro/kg
Barbabietola	14	Pagamenti supplementari ai produttori che coltivano barbabietola da zucchero e che utilizzano sementi certificate e confettate.	300 euro/ha
Floricolo	1,5	Pagamenti supplementari ai produttori di Danae racemosa (Ruscus) per la produzione di fronde recise a condizione che i produttori adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf.	2.000 euro/ha
TOTALE	147,25		

Il settore più clamorosamente escluso è quello del **grano duro**, che era presente nella prima proposta del Mipaaf, ma poi è stato accantonato.

Ad alleviare questa esclusione, vi è la misura dell'**avvicendamento triennale con colture proteiche e oleaginose**, nell'ambito delle misure disaccoppiate, ma si tratta di una misura agroambientale – piuttosto che settoriale – che non pre-

vede né un sostegno finalizzato al grano duro né l'utilizzo di sementi certificate, come invece aveva chiesto a gran voce il mondo sementiero.

L'esclusione del grano duro prodotto con sementi certificate avrà un impatto considerevole nello specifico settore: è evidente che gli agricoltori non avranno più incentivi a utilizzare la semente certificata e i produttori meno attenti

faranno ricorso alla semente aziendale. C'è il rischio di compromettere la vitalità delle imprese sementiere e di pregiudicare il lavoro pluriennale della ricerca genetica in questo campo.

Uno stanziamento di 70 milioni di euro sarà destinato alle **assicurazioni agevolate**; gli operatori del settore si attendevano un importo decisamente maggiore, viste le difficoltà a

reperire risorse pubbliche in ambito nazionale.

[LE FONTI FINANZIARIE

Una scelta molto importante riguarda le fonti di finanziamento dell'art. 68, che possono essere ben tre:

- i fondi non utilizzati per i Pagamenti unici aziendali (Pua), fino al 4% del massimale nazionale;

- una trattenuta fino al 10%

[TAB. 2 – ARTICOLO 68 PER MISURE DISACCOPIATE

SETTORE	PLAFOND (MILIONI EURO)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PREMIO MASSIMO
Avvicendamento	99	Aiuto ai produttori delle Regioni Centro-meridionali che praticano l'avvicendamento triennale, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la presenza, nella medesima particella, almeno per un anno di colture proteiche o di oleaginose.	100 euro/ha
Assicurazioni	70	Contributo a favore degli agricoltori che stipulano polizze assicurative agevolate per la copertura di rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali.	65% della spesa per i premi di assicurazione
TOTALE	169		

sui massimali nazionali, procedendo ad una riduzione lineare del valore dei titoli e/o della riserva nazionale;

- una trattenuta fino al 10% sui massimali settoriali, procedendo ad una riduzione lineare del valore dei titoli del settore interessato.

Le decisioni finali hanno previsto di attingere a tutte le tre fonti di finanziamento:

- fondi inutilizzati per 144,9 milioni di euro;

- una trattenuta del 10% dei titoli assegnati ai produttori storici di tabacco e barbabietola;

- da una trattenuta del 3,8% del valore dei titoli assegnati a tutti gli agricoltori.

Di conseguenza, il valore dei titoli sarà ridotto del 3,8% per tutti gli agricoltori e del 13,8% per i produttori storici di tabacco e barbabietola.

[LOGICA SETTORIALE, MA POCA SPECIFICITÀ

Le decisioni finali sull'articolo 68 lasciano molte perplessità.

L'obiettivo di attivare un sostegno specifico per un disegno strategico per l'agricoltura italiana è stato tradito dai veti incrociati delle Regioni e dall'in-

tento del Ministero di assecondare interessi corporativi e localistici.

Le decisioni finali sono ambigue e contraddittorie, come la scelta di premiare la qualità dello zucchero, del latte, dell'olio di oliva e della *Danae racemosa ruscus*, mentre la qualità del grano duro è stata totalmente dimenticata.

Da queste decisioni traspare una concezione del sostegno specifico finalizzata a fronteggiare i problemi settoriali che generano consenso politico immediato (crisi del latte, difficoltà della zootecnia intensiva, disaccoppiamento del tabacco) piuttosto che un sostegno specifico per l'agricoltura italiana.

In altre parole, ha prevalso la logica economica settoriale di breve periodo, invece che una scelta virtuosa dal punto di vista degli effetti sociali e territoriali.

Ad esempio, è un grave errore aver dimenticato totalmente la zootecnia estensiva di montagna, mentre altri Paesi come la Francia hanno concentrato le proprie risorse su questo obiettivo, tramite premi alla vacca nutrice, al latte in montagna e agli ovicaprini. ■